

GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO
Associazione di diritto privato priva di personalità giuridica
Biblioteca Comunale - Via Casaglia n. 1 – 40036 MONZUNO BO
Codice fiscale e p. iva 00805231206
Iscritta al n. 2427 del Registro Regionale della Regione Emilia Romagna

STATUTO del
GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO - APS
statuto vigente dall'8 agosto 2019

Art. 1 - Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO -APS", operante senza fini di lucro nel settore culturale.

Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

Art. 2 - Sede e durata.

L'associazione ha sede in Monzuno (Bologna), presso la Biblioteca Comunale, ora in via L. Casaglia n. 1. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 – Scopi e finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Essa opera, sempre senza scopo di lucro, nel settore dei beni culturali ed ambientali ed con finalità di:

a) tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni culturali e delle attività culturali come definite dalla normativa vigente;

b) studio e ricerca sull'ambiente, sulla storia, sulle tradizioni delle zone ove opera,

e) promozione più ampia possibile della cultura locale in tutte le sue espressioni, anche tra i giovani e quindi anche a livello scolastico e di sperimentazione didattica;

d) studio e salvaguardia dell'ambiente sia da un punto di vista naturale che urbanistico a salvaguardia delle caratteristiche peculiari della zona.

Dette attività sono infatti essenziali per realizzare direttamente gli scopi primari indicati



nel presente atto.

L'associazione può svolgere anche altre attività, diverse da quelle sopraindicate, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e s.m. e i..

Art. 4 - Territorio.

L'attività del Gruppo di Studi Savena Setta Sambro si rivolgerà in modo particolare verso il territorio compreso tra i seguenti Comuni: Monzuno, Loiano, San Benedetto Val di Sambro, Monghidoro, Pianoro, Sasso Marconi, Grizzan. Morandi, Castiglione dei Pepoli e di quelli confinanti.

Art. 5 - Scopi aggiuntivi.

Al fine di raggiungere i propri scopi il Gruppo utilizzerà tutti i sistemi di comunicazione che riterrà opportuno: convegni, riviste, giornali, libri, etc.

In particolare viene curata la pubblicazione di una rivista denominata "SAVENA SETTA SAMBRO".

Art. 6 - Soci.

Il numero dei soci é illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche private e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

I soci che aderiscono all'associazione sono suddivisi in soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e sono indicati nell'atto costitutivo.

Sono soci ordinari dell'Associazione, tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità e la cui domanda di adesione è stata accettata dal Consiglio direttivo.

Nell'ambito dei soci ordinari, possono essere previsti la categoria dei soci benemeriti, che sono quelli che annualmente versano una quota pari a due volte e mezza la quota ordinaria e la categoria dei soci sostenitori che sono quelli che versano annualmente una quota pari a cinque volte la quota ordinaria. I soci benemeriti ed i soci sostenitori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa e della quota di adesione, a seguito della delibera del Consiglio Direttivo verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
- a ricevere la rivista periodica pubblicata dall'associazione, se in regola con il versamento della quota annuale.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - al versamento del contributo di adesione, se deliberato;
 - al versamento della quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.
- La quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera assembleare su proposta del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato, salvo il riconoscimento eventuale di una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di attività specifiche per conto dell'Associazione a copertura di somme rimaste effettivamente a carico.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 - Cessazione del socio.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per decadenza a seguito del mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione o di scioglimento della persona giuridica o Ente.

La dimissione da socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione. La deliberazione presa in materia di esclusione deve essere comunicata al socio destinatario mediante lettera.

Il socio escluso può ricorrere, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, a mezzo lettera inviata al Presidente, in cui deve esporre le motivazioni del proprio ricorso, documentandole ove necessario. Il Presidente convocherà apposita assemblea per l'esame del reclamo. In mancanza delle motivazioni il ricorso si ha come non presentato. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio escluso, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.


In ogni caso, il socio decaduto per inadempienze in materia di versamento di quote associative potrà essere riammesso a seguito di espressa domanda, corredata dal versamento di una nuova ed ulteriore quota associativa ed il versamento di quanto arretrato.

Il socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 8 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni



pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 9 - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario relativi ad ogni esercizio, come disposto dalla normativa vigente, da presentare all'assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 10 - Organi dell'associazione.

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- l'Organo di Controllo, se eletto.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere vincolata e si avvale di criteri di massima libertà di partecipazione sia ai fini dell'elettorato passivo che attivo.

Art. 11 - Assemblea.

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione Riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) elezione del consiglio direttivo;
- b) elezione eventuale dell'Organo di controllo ;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario ed eventualmente del preventivo per l'esercizio successivo, nonché della quota associativa annuale;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito al ricorso avverso l'esclusione da socio
- g) deliberazioni in merito alla decadenza, dimissioni e cessazione dei soci.

L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 12 - Convocazione e validità dell'assemblea.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata dal presidente del consiglio direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio direttivo o ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio dei revisori (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da non più di un associato. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 13 - Presidenza dell'assemblea e verbale.

L'assemblea e' presieduta dal presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario dell'assemblea e' fatta dal presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 14 - Consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo di quindici membri letti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'assemblea.

I componenti del consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.



Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano argomenti su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la proposizione all'assemblea della quota associativa annuale e quella di adesione;
- h) nominare il comitato di redazione, che deve provvedere alla formazione ed alla pubblicazione della rivista periodica edita dall'associazione;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- j) tenere il libro dei soci, il libro dei verbali delle assemblee degli associati e quello del Consiglio Direttivo, il libro degli inventari, il giornale di contabilità e tutti i libri e registri richiesti dalla normativa vigente.

Art. 15 - Sostituzione e decadenza del consigliere.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio, previa ratifica da parte dell'assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo consiglio.

Art. 16 - Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 - Vice presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

La prova dell'impedimento del Presidente nei confronti dei terzi è data proprio dallo svolgimento delle funzioni effettuate dal Vice Presidente che ne fa le veci.

Art. 18 -Segretario.

Il Segretario cura la redazione e la successiva tenuta degli atti dell'assemblea e del consiglio direttivo, ed assolve le funzioni amministrative interne all'organo.

Art. 19 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnica-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'associazione, si occupa della contabilità dell'associazione effettuando verifiche e controlli dei libri contabili, predisponendo la successiva redazione del bilancio consuntivo, redigendo inoltre, come parte integrante degli stessi, la successiva ed accompagnatoria relazione.

Il tesoriere è altresì responsabile:

- dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci e sulla base delle norme vigenti.

Art. 20 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 —Pubblicità e trasparenza degli atti.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; il socio che desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 22 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 23 - Clausola arbitrale.

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 24— Norme comuni.


Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni in tema di associazioni di promozione sociale, le norme relative al Terzo Settore e le disposizioni di legge vigenti

Letto ed approvato all'unanimità dall'assemblea generale ordinaria in data 8 agosto 2019.

Il segretario
Antonio Penzo



il presidente
Daniele Ravaglia



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

E
Registrazione n. 1 3963 3